

Impiego pubblico - impiegati dello stato - collocamento a riposo -
Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età -
Automaticità - Sussistenza - Conseguenze - Disciplina della decadenza
ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione -
Fondamento.

In materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego, la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, prevista per il lavoro pubblico sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, avviene in via automatica, non avendo la comunicazione di risoluzione del rapporto natura provvedimento o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento; ne consegue che, trattandosi di una causa di risoluzione diversa e distinta dal licenziamento, ad essa non è applicabile la disciplina della decadenza dettata dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, che il legislatore, anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 183 del 2010, ha circoscritto a specifiche ipotesi normative non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14236 del 05/05/2022
(Rv. 664607 - 01)

Corte

Cassazione

14236

2022